



Comune di Sedilo

# Regolamento cimiteriale

## **Titolo I – Disposizioni generali**

### **Articolo 1 – Finalità e norme**

Il presente Regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27/7/1934 n. 1265 e al D.P.R. n. 285 del 10.9.1990, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione relativi alla Polizia Mortuaria e alla gestione dei cimiteri.

### **Articolo 2 – Competenze e responsabilità**

Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale, o suo delegato.

I servizi di polizia mortuaria sono gestiti dal Comune con le funzioni e le forme individuate dal Decreto Legislativo n. 267/2000.

Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente sia per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Codice Civile, salvo che l'illecito non abbia rilevanza penale.

Il Comune cura che all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone ed alle cose e non assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

### **Articolo 3 – Servizi gratuiti ed a pagamento**

Sono gratuiti i servizi ad interesse pubblico, indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge.

Tra i servizi gratuiti sono compresi:

- a) la visita necroscopica;
- b) il servizio di osservazione dei cadaveri;
- c) la deposizione delle ossa in ossario comune;
- d) il feretro e il trasporto per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa sempre che non vi siano persone, enti o istituzioni che se ne facciano carico;
- e) esumazione ed estumulazione ordinarie;

Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite con apposito atto dall'Amministrazione comunale.

### **Articolo 4 – Atti a disposizione del pubblico**

Presso gli uffici comunali per i servizi cimiteriali sono conservati a disposizione del pubblico:

- a) una copia del registro di cui all'art. 52 del D.P.R. 285 del 10/9/1990;
- b) l'orario di apertura e chiusura del cimitero;
- c) copia del presente regolamento;
- d) elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno ed in quello suc-

cessivo;

- e) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7.8.1990 n. 241;
- f) copia del Piano Regolatore Cimiteriale.

### **Articolo 5 – Adempimenti preliminari al trasporto ed al seppellimento**

Prima che sia iniziato il trasporto di una salma, di resti mortali, di ossa umane, di ceneri prodotte dalla cremazione, di parti anatomiche, di feti e resti abortivi dovranno essere rispettati tutti gli adempimenti in ordine alla dichiarazione e alla denuncia della causa della morte o del ritrovamento, al periodo di osservazione, all'autorizzazione al seppellimento ecc., così come previsto dal D.P.R. 285/90.

L'autorizzazione alla sepoltura è rilasciata, a norma dell'art. 74 del D.P.R. 396/2000, sulla base dell'ordinamento dello Stato Civile, dall'Ufficiale di Stato Civile.

## **Titolo II - Cimitero**

### **Articolo 6 – Disposizioni generali**

Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle leggi sanitarie R.D. 27.7.1934 n. 1265, il Comune provvede ai servizi cimiteriali nel Cimitero Comunale.

È vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli artt. 102 e 105 del D.P.R. 10.9.1990, n. 285.

La manutenzione, l'ordine e la vigilanza del cimitero spetta al Comune.

La custodia, le operazioni di inumazione, tumulazione e di traslazione di salme, di resti mortali, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici sono riservate al personale addetto al cimitero.

Il Dirigente medico del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'ASL controlla il funzionamento del cimitero e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

### **Articolo 7 – Ammissione nel cimitero**

Nel cimitero, salvo che sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppelitte, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione le salme delle persone decedute nel territorio del comune di Sedilo o che, ovunque decedute, avevano nel comune, al momento della morte, la propria residenza.

Indipendentemente dalla residenza e dal luogo del decesso, sono parimenti ricevute le salme delle persone concessionarie o comunque aventi diritto su sepoltura privata, individuale o di famiglia.

È altresì ammessa la sepoltura di salme di persone, indipendentemente dalla residenza al momento del decesso, nate nel Comune di Sedilo.

Inoltre le salme delle persone che, pur non avendo la residenza nel Comune al momento della morte, hanno sepolte nel cimitero le salme di parenti entro il secondo grado o che debbano essere ricongiunte con la salma del coniuge.

Sono pure accolti i resti mortali, le ceneri, i nati morti e i feti delle persone sopra indicate e con le stesse modalità.

## **Articolo 8 – Custodia**

Alla custodia del cimitero e agli altri servizi cimiteriali il comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime ai sensi delle norme vigenti in materia.

## **Articolo 9 – Campi d'inumazione**

A norma dell'art. 337 del T.U. delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27/7/34 n. 1265, il cimitero è dotato di campi comuni destinati alle inumazioni, le cui misure e caratteristiche devono essere conformi a quanto dispone l'art. 68 del D.P.R. 285/90.

Ogni fossa dei campi comuni per le inumazioni deve essere contraddistinta da una croce o da lapidi delle dimensioni massime di larghezza cm. 70 x altezza cm. 100; spessore cm. 20.

I materiali usati devono essere resistenti all'azione degli agenti atmosferici, recare un numero progressivo ed essere preventivamente autorizzati dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale.

Sulla croce o sulla lapide dovrà essere collocato il nome e cognome del defunto, la data di nascita e di morte.

Sulla sepoltura in campo comune non è consentito porre altro oggetto che, riducendo la superficie esposta agli agenti atmosferici, possa in qualunque modo impedire o ritardare il normale periodo di mineralizzazione delle salme.

## **Articolo 10 - Camera mortuaria**

Il Cimitero è dotato di camera mortuaria per la eventuale breve sosta delle salme che non possono essere seppellite subito o di salme esumate od estumulate per varie esigenze.

Detto locale può essere utilizzato anche come deposito di osservazione per le salme di persone morte in abitazioni inadatte od in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via od in luogo pubblico od ignote di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.

L'utilizzo di detto locale di osservazione può effettuarsi anche su richiesta dei congiunti del defunto.

## **Articolo 11 - Sepolture private**

Le sepolture private consistono in:

- a) loculi per tumulazioni predisposti dal Comune in gallerie, portici, costruzioni a più piani, ecc. e costruiti sempre a norma del D.P.R. 285/90 e seguenti;
- b) tombe di famiglia a più posti;
- c) colombari predisposti dal Comune per la custodia delle ossa;
- d) cinerari per la custodia delle ceneri.

## **Articolo 12 – Ossario**

Nel cimitero è presente un ossario comune destinato a raccogliere le ossa provenienti dalle esumazioni ordinarie o dalle estumulazioni, quando non vengano richieste da familiari per altra destinazione

.Tali resti mortali saranno conservati ordinatamente, senza accumuli, anche in contenitori adatti.

## **Titolo III - Operazioni Cimiteriali**

### **Articolo 13 - Inumazioni**

Le operazioni inerenti all'inumazione dei cadaveri nei campi individuati nel cimitero sono fatte a cura del Comune con oneri a carico della famiglia del defunto o chi per essa.

Ogni cadavere da inumarsi nel campo comune deve essere consegnato chiuso in cassa di legno. Non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale, se non autorizzato con decreto del Ministero della Salute.

L'inumazione di salme contenute in doppia cassa (legno e metallo) è consentita solo dopo che la cassa metallica sia stata tagliata in più punti, anche asportando, se necessario, il coperchio della cassa di legno.

Ogni cassa come ogni fossa non può contenere che un solo cadavere. Soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

L'area per le sepolture comuni è rapportata al fabbisogno, secondo le indicazioni dell'art. 58 del DPR 285/90 e della circolare del Ministero della Sanità n.º 24 del 24/6/93 ed è suddivisa in quadri.

Le fosse per inumazioni devono essere scavate fino a due metri di profondità del piano superficiale del cimitero e di volta in volta, secondo il fabbisogno.

Le fosse per inumazioni di cadaveri aventi oltre dieci anni di età devono avere nella loro parte più profonda (a metri 2,00) la lunghezza di metri 2,20 e la larghezza di metri 0,80. Dette fosse disteranno l'una dall'altra, per ogni lato, metri 0,50.

Le fosse per inumazioni di cadaveri di ragazzi al disotto di dieci anni di età devono avere nella parte più profonda (a metri 2,00) la lunghezza di metri 1,50 e la larghezza di metri 0,50, destinando così, per ogni inumazione, una superficie media di mq. 2.

### **Articolo 14 - Tumulazioni**

È consentita la tumulazione di salme e resti mortali unicamente negli appositi loculi, nei colombari, nelle nicchie cinerarie, costruiti dal Comune nell'area del cimitero a ciò destinata e nelle cappelle gentilizie o tombe di famiglia.

I loculi avranno le dimensioni minime di metri 0,75 x 0,70 x 2,25 come da Circolare del Ministero della Sanità n.º 24 del 24/6/93; a tale ingombro andrà aggiunto lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 76, commi 8 e 9 del DPR 295/90.

I loculi devono essere realizzati in maniera tale che la portata del carico su soletta sia di almeno 250 kg / mq. Le pareti dei loculi devono presentare caratteristiche di impermeabilità a liquidi e gas, devono risultare a perfetta tenuta ed il loro piano deve essere inclinato verso l'interno in modo da evitare l'eventuale fuoriuscita di liquidi.

Le misure di ingombro libero interno per i colombari dovranno essere superiori a metri 0,70 x 0,30 x 0,30; per le nicchie cinerarie le misure saranno di metri 0,30 x 0,30 x 0,50, come da Circolare del Ministero della Sanità n.º 24 del 24/6/93.

Le salme destinate alla tumulazione devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno e l'altra di metallo, corrispondenti entrambe ai requisiti di cui all'art. 77 del DPR 285/1990.

All'interno di ogni tumulo È consentita la collocazione di più cassette di resti e di urne cinera-

rie sia o meno presente un feretro ,come da art.13.3 della Circolare esplicativa del Ministero della Sanità del 24 giugno 1993 n.24.

### **Articolo 15 – Cremazione**

Si da atto che il Comune non dispone di un impianto di cremazione e, conseguentemente, per procedere alla cremazione, si avvale dell’impianto funzionante più vicino.

L’autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari attraverso le modalità indicate dalla legge.

Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all’esterno l’indicazione del nome e cognome del defunto, la data di nascita e di morte.

A richiesta degli interessati e in base a concessione l’urna è collocata nel cimitero in apposito cinerario, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o delle ceneri in cinerario comune (ossario comunale)

Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.

Per quanto non contenuto nel presente regolamento si fa espresso richiamo alle disposizioni di legge e regolamenti in vigore in materia di cremazione.

### **Articolo 16 - Esumazione**

Le esumazioni si suddividono in:

- a) *esumazioni ordinarie*: si eseguono d’ufficio dopo un decennio dalla inumazione. Tali operazioni sono effettuate previo preavviso ai parenti più prossimi che provvederanno a loro spese alla conservazione delle ossa rinvenute nel rispetto dei commi 2 e 3 dell’art. 36 del DPR 285/90.

Le fosse liberate dai resti del feretro saranno utilizzate per nuove inumazioni.

Le esumazioni ordinarie vengono regolate dal Sindaco.

Dovrà essere apposta su ogni cassetta destinata ad accogliere le ossa, una piastrina metallica, saldamente fissata, recante impresso il nome e cognome del defunto e le date di nascita e di morte.

Nel caso in cui non venga richiesta dai familiari la concessione di un colombario, le ossa andranno nell’ossario comune.

- b) *esumazione straordinaria*

le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione:

- 1) dietro ordine dell’autorità giudiziaria per indagini nell’interesse della giustizia;
- 2) per volontà privata previa autorizzazione del Sindaco o suo delegato per trasferimento ad altra sepoltura o per cremazione.

Le esumazioni straordinarie devono essere eseguite alla presenza di personale medico e tecnico del Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell’Azienda A.S.L. ’

Salvo i casi ordinati dall’Autorità giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:

- nei mesi di maggio, giugno, luglio ,agosto e settembre

- quando si tratti di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che siano già trascorsi due anni dalla morte e il Dirigente medico del Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'Azienda A.S.L. dichiari che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

Tutti gli oneri derivanti dalle esumazioni straordinarie sono a carico del richiedente.

#### **Articolo 17 – Estumulazione**

Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie:

- a) sono *estumulazioni ordinarie* quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato.

Per quanto attiene alla destinazione finale delle ossa rinvenute, si rimanda a quanto esposto per le esumazioni ordinarie nell'art. 16 del presente regolamento.

- b) sono *estumulazioni straordinarie* quelle effettuate prima della scadenza della concessione.

Tutti gli oneri derivanti dalle estumulazioni straordinarie sono a carico del richiedente.

Le medesime disposizioni si applicano alle estumulazioni da tombe di famiglia.

#### **Articolo 18 - Autorizzazioni**

Per tutte le operazioni di inumazione, esumazione, tumulazione o estumulazioni in loculi, colombari e tombe di famiglia sono necessarie le autorizzazioni dell'ufficio tecnico comunale, le quali verranno rilasciate previa richiesta in carta legale e pagamento delle tariffe vigenti.

### **Titolo Iv - Trasporti Funebri**

#### **Articolo 19 – Modalità del trasporto**

Il trasporto comprende:

1. il prelievo della salma dal luogo di decesso o dal deposito di osservazione;
2. il tragitto alla chiesa o al luogo ove si svolgono le esequie;
3. la relativa sosta per il tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso;
4. il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.

Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso.

#### **Articolo 20 – Servizio di trasporto funebre**

I trasporti funebri all'interno del territorio comunale, sono effettuati, a parità di condizioni e senza vincoli territoriali, da qualunque impresa in possesso dei requisiti di legge. Per ogni singolo servizio funebre da eseguire le imprese devono essere in possesso di una specifica autorizzazione al trasporto da rilasciarsi dagli uffici comunale preposti.

Le imprese che intendono organizzare ed effettuare trasporti funebri, in connessione con l'esercizio di attività di onoranze funebri, devono dimostrare di essere in possesso delle autorizzazioni all'esercizio di attività commerciale e della licenza per l'attività di agenzia d'affari di cui all'art. 115 del T.U. di pubblica sicurezza R.D. 18/06/1931 N. 773.

Le imprese che intendono svolgere servizio di trasporto funebre in modo disgiunto dall'attività

di onoranza funebre devono essere autorizzate al noleggio di vettura con conducente, ai sensi dell'art. 8 della L. 15/1/92 n. 21, legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea

I trasporti funebri a pagamento, da chiunque eseguiti nell'ambito del territorio comunale, possono essere soggetti alla corresponsione di un diritto fisso ai sensi dell'art. 19 comma 2 del D.P.R. 285/90.

Inoltre, ai sensi dell'art. 19 comma 3 del D.P.R. 285/90, potrà essere riscosso il diritto per il trasporto di cadaveri al di fuori del territorio comunale o all'estero e per i trasporti provenienti da altri comuni o altri Stati da chiunque eseguiti.

### **Articolo 21 – Norme generali per i trasporti**

In ogni trasporto sia da Comune a Comune, sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi a quanto disposto in merito dal DPR 285/90.

Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto ed al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro ed i documenti al personale incaricato presso il cimitero.

Chi riceve il feretro ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione per la sepoltura; inoltre iscrive giornalmente sopra apposito registro in duplice copia tutte le operazioni eseguite come da art. 52 del DPR 285/90.

Il trasporto da Comune a Comune o da Stato a Stato, a richiesta, può essere effettuato, sia in partenza che in arrivo, con il medesimo carro funebre.

### **Articolo 22 – Riti religiosi**

I sacerdoti della chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.

### **Articolo 23 – Trasferimento di salme senza funerale**

Il trasporto di cadavere ai locali di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli art. 19 e 20 del D.P.R. 285/1990, in modo che sia impedita la vista dall'esterno.

I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli Istituti di studio, ecc., ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, ecc., sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al primo comma.

### **Articolo 24 – Morti per malattie infettive - diffuse o portatori di radioattività**

Nel caso di morte per malattie infettive - diffuse il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della ASL prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, al divieto di corteo, quando ciò sia indispensabile, ed i necessari provvedimenti per le disinfezioni.

Quando per misure igieniche sia ritenuto necessario, egli detterà le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione, per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, la inumazione, la



tumulazione e la cremazione.

È consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

Per le salme che risultano portatrici di radioattività il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della ASL dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

#### **Articolo 25 – Trasporto da e per altri Comuni per seppellimento o cremazione**

Il trasporto di salme in cimitero di altro comune è autorizzato dal Responsabile del Servizio competente con decreto, a seguito di domanda degli interessati.

La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile.

Al decreto è successivamente allegato il Nulla Osta del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della ASL relativo alla verifica di cui all'art. 8 del D.P.R. 285/90.

Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.

Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dai sigilli sul cofano.

È autorizzata anche la sosta in chiesa, limitata alla celebrazione del rito religioso, con prosecuzione diretta per il cimitero o per altro Comune.

Per i morti di malattie infettive-diffusive l'autorizzazione al trasporto è data dal Responsabile del Servizio competente osservate le norme di cui all'art.25/1 e 25/2 del D.P.R. 285/1990.

Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico atto del Responsabile del Servizio del Comune ove è avvenuto il decesso.

#### **Articolo 26 – Trasporti all'estero o dall'estero**

Il trasporto di salme da e per altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino 10.2.1937, approvata con R.D. 1.7.1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 285/90; nel secondo caso quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso Regolamento. In entrambi i casi, per i morti per malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'art. 25 del Regolamento precitato.

#### **Articolo 27 – Trasporto di ceneri e resti**

Il trasporto fuori del Comune di ossa umane, di resti mortali e di ceneri, risultanti da esumazioni, estumulazioni o cremazioni eseguite dietro parere del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, deve essere autorizzato dal Responsabile del Servizio competente.

Se il trasporto è da o per Stato estero, la competenza è dell'Autorità di cui agli artt. 27, 28 e 29 del D.P.R. 285/1990.

Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme non si applicano al tra-

sporto di ceneri, di ossa umane e di resti mortali.

Le ossa umane ed i resti mortali devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm.0.660, chiusa con saldatura anche a freddo e recante nome e cognome del defunto; se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data del rinvenimento.

Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema .

## **Titolo V - Concessioni**

### **Articolo 28 - Carattere demaniale della concessione**

La concessione non dà diritto alla proprietà ed ha una durata di anni 30 (trenta) per i loculi ed i colombari e di anni 99 (novantanove) per le aree cimiteriali .

Ai sensi dell'art. 92 comma 4 del DPR 285/90 è vietato cedere a terzi il diritto di sepoltura , per qualsiasi titolo o causa .

In caso di decesso del concessionario la concessione passerà all'erede o agli eredi i quali sono tenuti a darne comunicazione scritta all'ufficio comunale competente, chiedendo contestualmente la variazione dell'intestazione della concessione a favore degli aventi diritto e , se sono più di uno , designando uno fra essi che assuma verso il Comune gli obblighi inerenti la concessione stessa. In mancanza della richiesta di uno degli aventi diritto o della nomina di un rappresentante, il Comune provvederà d'ufficio addebitando la spesa a tutti gli eredi.

### **Articolo 29 - Diritti e obblighi**

La sepoltura privata per singola salma (loculo) può concedersi solo a decesso della persona cui è destinata.

Si può fare la concessione in vita , di tale sepoltura, a giudizio del Sindaco, in casi eccezionali per comprovati motivi contingenti.

Il periodo di durata decorre sempre dalla data dell'atto di concessione.

Nel caso di coppia di coniugi, al momento del decesso di uno dei due coniugi, il Sindaco può concedere, quando il cimitero ne ha disponibilità e secondo le modalità su riportate, due loculi affiancati. La procedura di concessione verrà disciplinata mediante apposito atto della G.C.

È obbligo del concessionario mantenere a sua cura e spese , per tutto il tempo della concessione, i manufatti realizzati in buono stato di conservazione e decoro adeguato al luogo sacro.

È facoltà del Comune ritornare in possesso di qualunque area o manufatto concesso in uso, quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero, e per qualunque altra ragione di sicurezza, viabilità o interesse pubblico.

Verificandosi questo caso il Comune assegnerà al concessionario altra area od altro manufatto, provvedendo a far eseguire a sue spese la ricostruzione dell'opera e il trasporto delle salme e dei resti mortali.

### **Articolo 30 - Modalità di concessione**

La concessione è regolata da un atto la cui istruttoria è affidata all'Ufficio tecnico comunale.

Tale atto contiene l'individuazione della concessione, le condizioni e le norme che regolano

il diritto d'uso, la durata e l'obbligo all'osservanza delle norme e condizioni stabilite dal DPR 285/90 e dal presente regolamento.

L'atto viene sottoscritto dal concessionario per accettazione e quindi registrato nelle forme di legge.

Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento di una tariffa deliberata dagli organi comunali e vigente al momento del rilascio.

Le spese relative alla stipula e registrazione dell'atto sono a carico del concessionario.

### **Articolo 31 – tipi di concessione**

Le concessioni cimiteriali previste nel cimitero di Sedilo , a seconda del tipo di sepoltura , sono:

- aree per tombe di famiglia;
- loculi;
- colombari e cinerari.

### **Articolo 32 – Durata delle concessioni**

La concessione dei loculi ha durata non superiore ad anni 30.

La concessione di tombe di famiglia o di aree per la costruzione di tombe di famiglia o per collettività ha durata non superiore ad anni 99.

La concessione di colombari e cellette cinerarie ha durata non superiore ad anni 20.

Tutte le concessioni non possono essere rinnovate alla loro scadenza da parte degli aventi diritto.

Restano acquisiti i diritti relativi alle concessioni rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del DPR 21.10.75 N. 803.

### **Articolo 33 – Tombe di famiglia**

Una volta ottenuta la concessione, l'interessato dovrà presentare al Comune, entro sei mesi dalla data della concessione stessa, il progetto redatto in triplice copia dell'opera che intende realizzare.

Il concessionario deve iniziare la costruzione del manufatto entro sei mesi dal rilascio dell'autorizzazione e ultimare l'opera in ogni sua parte, compresi tutti i rivestimenti, entro due anni dalla data di inizio lavori, pena decadenza dell'autorizzazione.

Tale regola si applica anche per i manufatti da ultimare, già edificati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, ivi compresi quelli da ristrutturare.

L'Amministrazione procederà all'accertamento dell'ultimazione dei lavori nei termini di cui sopra, alla verifica della conformità dell'opera ed al rilascio di tutti gli atti necessari al fine dell'uso del monumento funerario.

In deroga al comma 2 del presente articolo, su richiesta dell'interessato, sono concesse proroghe di ulteriori sei mesi per gravi e comprovati motivi.

Nel caso di premorienza del concessionario, la concessione sarà trasferita agli eredi che ne facciano richiesta.

La revoca comporta l'acquisizione al patrimonio del Comune delle opere edilizie eventualmente realizzate ai sensi dell'art. 953 del c.c.

#### **Articolo 34 – Loculi**

La concessione di loculi viene rilasciata per l'immediato utilizzo, quindi solo in presenza di salma.

Nel caso in cui il loculo ottenuto non sia stato occupato dalla salma entro 30 giorni dal decesso o non vi venga entro tale termine trasferita da altra sepoltura la salma per la quale era stato richiesto, salvo comprovati casi di forza maggiore e salvi gli effetti di cui all'art. 29 del presente regolamento, sarà dichiarata la decadenza della concessione e si procederà alla revoca della stessa.

Il concessionario deve sistemare definitivamente la sepoltura entro un anno dalla data della concessione, pena la decadenza.

In difetto di tale dovere il Sindaco, previa diffida, dispone la rimozione delle opere e la decadenza della concessione.

#### **Articolo 35 – Tumulazione provvisoria**

Il Sindaco, in base alle disponibilità del cimitero, potrà consentire tumulazioni provvisorie la durata delle quali non dovrà superare i 12 mesi. Per tali eventuali tumulazioni dovrà essere corrisposto un deposito cauzionale pari al 50% del costo del loculo.

Il deposito sarà decurtato del costo complessivo del loculo al momento della sistemazione definitiva della salma, purché ciò avvenga entro i 12 mesi di cui sopra, altrimenti sarà definitivamente riscosso dall'Amministrazione Comunale.

Le tariffe delle tumulazioni provvisorie ed i relativi canoni dovuti al Comune, sono determinati con apposita deliberazione.

#### **Articolo 36 – Revoca**

Salvo quanto previsto dall'art. 92, secondo comma del DPR 285/90, è facoltà dell'Amministrazione comunale ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario, ove noto, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme; ove il concessionario sia ignoto, l'Amministrazione dovrà dare notizia della decisione di cui sopra mediante pubblicazione sulla tomba.

Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

#### **Articolo 37 – Decadenza**

La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

- a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, esumazione o estumulazione;
- b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;

- d) quando non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
- e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura;
- f) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e) ed f) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.

In caso di irreperibilità la diffida viene pubblicata sulla tomba e all'albo comunale per la durata di 60 giorni consecutivi.

La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Responsabile del servizio competente.

### **Articolo 38 - Provvedimenti conseguenti la decadenza**

Pronunciata la decadenza della concessione, il Responsabile del servizio disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.

Dopo di che, il Responsabile di cui sopra, disporrà per la demolizione delle opere o per il loro restauro a seconda dello stato delle cose, restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

### **Articolo 39 - Estinzioni**

Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto dall'art. 98 del D.P.R. 10.9.1990, n. 285.

Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività, gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni ed oggetti simili.

Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune, collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

In caso di irreperibilità degli interessati verrà pubblicato avviso all'albo comunale per la durata di giorni 30 consecutivi.

### **Articolo 40 - Rinuncia di area per sepoltura**

Nel caso un concessionario di area per sepoltura privata, prima di aver realizzato il manufatto, non vi abbia più interesse, può restituirla al Comune previo rimborso della somma pagata al momento della concessione, al netto della penale del 50% sull'importo versato.

### **Articolo 41 - Rinuncia di area con manufatto**

Il Comune può rientrare in possesso, a seguito di rinuncia, di area per sepoltura privata su cui insiste un manufatto completamente o parzialmente realizzato, da formalizzare attraverso atto di G.C..

Fermo restando quanto previsto dall'art. 40, l'Amministrazione comunale potrà, tramite de-

termina dirigenziale, ordinare la demolizione dell'opera oppure, nel caso in cui si sia già individuato un nuovo concessionario, potrà corrispondere al rinunciatario una somma pari alle spese sostenute per l'edificazione del manufatto come da documentazione (fatture).

Il nuovo concessionario corrisponderà all'Amministrazione comunale un canone che comprenderà, oltre a quanto già previsto nel tariffario, (limitatamente a ciò che concerne il canone previsto per la concessione di area) anche il valore delle opere che l'Amministrazione avrà corrisposto al precedente concessionario.

Nel caso in cui nessuno faccia richiesta di concessione dell'area con manufatto, si procederà alla demolizione e l'area sarà assegnata ad altro richiedente.

#### **Articolo 42 - Cointestazioni**

L'assegnatario di area per sepoltura privata può, prima che sia stato regolarizzato l'atto di concessione, chiedere la cointestazione dell'area a favore di qualsiasi altra persona o famiglia in modo da realizzare in società la sepoltura.

Il concessionario di un'area con o senza manufatto può chiedere la cointestazione solo a favore di parenti entro il 3° grado.

### **Titolo VI - Norme Tecniche**

#### **Articolo 43 - Progettazione e costruzione di sepolture private**

I progetti di costruzione di manufatti cimiteriali devono essere allegati in triplice copia alla richiesta di concessione edilizia in carta legale presentata dal concessionario, eredi o aventi causa, per l'approvazione entro sei mesi dalla stipula del contratto di concessione dell'area, pena decadenza della concessione stessa.

I progetti saranno redatti nel rispetto sia planimetrico che volumetrico del piano di lottizzazione esistente e firmati da un Ingegnere, Architetto o Geometra regolarmente iscritti ai rispettivi Albi professionali.

Non sono ammesse varianti in corso d'opera comportanti modifiche della superficie utile, pena decadenza della concessione edilizia.

Qualsiasi variante non essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata.

La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa comprese le finiture esterne e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.

La distanza minima dai confini deve essere di metri 0,50.

Previa autorizzazione dell'ufficio tecnico è possibile collocare lapidi, ricordi e similari.

I rivestimenti dei monumenti funerari e dei loculi possono essere realizzati con marmi o pietre naturali di natura pregiata, e comunque le caratteristiche dei rivestimenti dovranno essere adeguate nello stile a quelle già esistenti.

È consentita, per le cappelle, la tinteggiatura esterna in alternativa al rivestimento marmoreo; il colore della tinteggiatura sarà quello indicato dall'Amministrazione.

Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.

Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati im-

prenditori, a loro libera scelta, munendosi preventivamente delle prescritte autorizzazioni.

Per le variazioni di carattere ornamentale, per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è necessario ottenere l'autorizzazione da parte del Responsabile dell'Ufficio tecnico.

#### **Articolo 44 - Vigilanza e collaudo**

L'ufficio Tecnico controlla l'esatta esecuzione delle opere secondo i progetti approvati, i permessi dati, le prescrizioni di regolamento; esso può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni che, se occorre, potranno essere oggetto di provvedimenti del Responsabile di servizio.

Quest'ultimo, in esito al collaudo, può prescrivere modifiche e disporre, oltre alla contravvenzione, la rimozione delle opere costruite in violazione del regolamento e del permesso dato.

Solo a collaudo eseguito è autorizzato il seppellimento.

I concessionari dovranno attenersi scrupolosamente a tutte le disposizioni previste nell'atto di concessione.

#### **Articolo 45 - Disposizioni per i lavori all'interno del cimitero**

Gli operatori di imprese esterne che operano all'interno del cimitero dovranno sottostare alle disposizioni scritte impartite dall'Ufficio tecnico.

Non è consentito alle imprese di utilizzare lavoratori non in regola con le norme vigenti in materia di vigilanza e sicurezza sul lavoro e norme in materia tributaria.

Sono autorizzati alla realizzazione di monumenti funerari imprese edili ed artigiane regolarmente iscritte alla C.C.I.A.A., che siano in posizione regolamentare con gli obblighi assicurativi e previdenziali e munite di regolare polizza assicurativa R.C.I.E.

In mancanza delle prescritte autorizzazioni, è assolutamente vietato effettuare qualunque tipo di lavoro all'interno del cimitero comunale.

Non possono essere eseguiti lavori edilizi all'interno del cimitero nelle giornate di domenica e in altri giorni festivi infrasettimanali.

È tassativamente vietato alle imprese di restare all'interno del cimitero dopo l'orario di chiusura. Esse devono rispettare gli orari di apertura e di chiusura, e comunque non possono essere in possesso delle chiavi dei cancelli cimiteriali.

#### **Articolo 46 - Responsabilità dei concessionari**

I concessionari che si avvalgono dell'opera di privati imprenditori sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni arrecati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

Le autorizzazioni ed i permessi per la esecuzione dei lavori di cui all'articolo precedente sono subordinati al versamento di una somma forfetaria per consumi di acqua, energia elettrica ecc. necessari per l'esecuzione delle opere stesse. L'importo da versare sarà stabilito dall'Amministrazione comunale secondo l'entità dell'opera da realizzare, da formalizzare mediante atto della G.C.

### **Articolo 47 - Recinzione aree; materiali di scavo**

Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.

È vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione dell'ufficio competente.

I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche autorizzate, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere ; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

## **Titolo VII - Polizia Dei Cimiteri**

### **Articolo 48 - Accesso**

I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco e ogni variazione d'orario sarà comunicata tramite avviso (Ordinanza di apertura e chiusura).

L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.

La visita al cimitero fuori orario è subordinata a permesso da rilasciarsi per comprovati motivi.

È vietato accedere al cimitero con automezzi senza la prescritta autorizzazione.

Per chi ha capacità deambulatorie abolite o ridotte, e per le operazioni di carico e scarico è consentito l'accesso con automezzi previa autorizzazione del Comune.

### **Articolo 49 - Divieti**

All'interno del cimitero è vietato a chiunque di vendere fiori, lumi, ceri e ogni altra cosa.

L'acqua corrente si può utilizzare esclusivamente per detergere le lapidi e annaffiare. Ogni altro uso è considerato improprio.

È fatto divieto assoluto dell'utilizzo delle altre utenze (luce, gas, telefono, ecc.) interne al cimitero.

Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo e in specie:

- circolare con veicoli privati;
- gettare fiori appassiti o altri rifiuti fuori dagli appositi contenitori;
- danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- disturbare in qualsiasi modo i visitatori, distribuire indirizzi o volantini pubblicitari;
- eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
- turbare il libero svolgimento di cortei, riti religiosi o commemorazioni;
- assistere da vicino all'esumazione o estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati;
- qualsiasi attività commerciale;

I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, fatte salve concessioni di apposite autorizzazioni;



Chiunque tenesse all'interno del cimitero, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica.

Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che

per la collettività dei defunti.

È vietato l'ingresso:

- ai minori di anni 12 non accompagnati da adulti;
- alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in contrasto con il carattere del luogo;
- a chiunque, quando il Sindaco per motivi di ordine pubblico o di polizia mortuaria o di disciplina interna, ravvisi l'opportunità del divieto.

### **Articolo 50 – Rifiuti cimiteriali**

In tutti i cimiteri avrà luogo, in periodi opportuni, la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

I rifiuti quali fiori secchi, corone, carte, ceri, rottami e similari sono assimilabili ai rifiuti solidi urbani e come tali devono essere smaltiti, mentre i resti lignei di feretro, oggetti ed elementi metallici del feretro ed avanzi d'indumenti derivanti da estumulazioni ed esumazioni, sono rifiuti speciali da avviare allo smaltimento in idoneo impianto.

Lo stoccaggio e il deposito temporaneo di questa ultima tipologia di rifiuti sono individuati all'interno del cimitero in un'area confinata allestita con appositi cassonetti nei quali andranno raccolti i rifiuti confezionati in appositi imballaggi a perdere, anche flessibili, recanti la scritta "RIFIUTI URBANI DA ESTUMULAZIONI ED ESUMAZIONI".

### **Articolo 51 – Custodia**

Al servizio del cimitero è preposto un addetto che regola le funzioni di custodia, coadiuvato da altro personale, il quale è tenuto a sorvegliare e curare il cimitero del comune.

### **Articolo 52 – Obblighi del custode**

Obblighi del custode sono i seguenti:

- custodire le chiavi del cancello d'ingresso e dei locali del cimitero e tutto il materiale ed attrezzi posti al servizio del cimitero stesso;
- tenere in stato di decenza e pulito da ogni erba il cimitero, le sue adiacenze e l'immediata strada di accesso;
- tenere costantemente puliti i viali e coltivare le piante, le siepi ed i fiori collocati all'interno del cimitero e le sue adiacenze;
- scavare le fosse occorrenti per le inumazioni e riempirle a seppellimento avvenuto;
- assistere gli incaricati delle eventuali autopsie che si facessero nel cimitero;
- sorvegliare i cadaveri deposti nella camera mortuaria;
- provvedere alle inumazioni ed estumulazioni sia ordinarie che straordinarie;

- vietare il collocamento di croci, lapidi, iscrizioni e l'esecuzione di qualsiasi lavoro senza l'autorizzazione scritta dell'autorità comunale e denunciare qualsiasi manomissione che avvenisse nel cimitero e qualunque infrazione alle leggi ed ai regolamenti in materia;
- prestarsi all'estrazione dal carro funebre dei feretri all'ingresso del cimitero ed al loro trasporto all'interno del cimitero stesso;
- non riscuotere per alcuna ragione tariffe, né pretendere che alcuno paghi somme, in quanto esse debbono essere incassate unicamente dalla tesoreria comunale;
- trovarsi presente nel cimitero nei giorni e nelle ore stabiliti nella tabella affissa all'esterno del cimitero stesso.

#### **Articolo 53 – Diritti e doveri del custode**

Il personale del cimitero è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso ai cimiteri.

Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente regolamento costituisce violazione disciplinare.

Il personale del cimitero è sottoposto alle disposizioni della Legge 626/94 in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

### **Titolo VIII - Disposizioni Transitorie E Finali**

#### **Articolo 54**

Le disposizioni contenute nel presente regolamento non si applicano alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.

#### **Articolo 55**

Il presente Regolamento entrerà in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione e previa pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi.

#### **Articolo 56 – Sanzioni**

Salva l'applicazione delle sanzioni penali per i fatti costituenti reato, la violazione delle disposizioni del DPR 10/09/1990n. 285/90 è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria, a norma degli articoli 338, 339, 340 e 358 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934 n. 1265 come modificati per effetto dell'art. 3 della legge 12 luglio 1961 n. 603, degli articoli 32 e 113 della legge 24 novembre 1981 n. 689 e dall'art. 7-bis della legge 16 gennaio 2003, n. 3, quindi con sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro

#### **Articolo 57**

Per quanto non fosse contenuto nel presente Regolamento si fa espresso richiamo alle disposizioni di Leggi e Regolamenti attualmente in vigore in materia di Polizia Mortuaria.

#### **Articolo 58 - Tariffe**

Le tariffe delle concessioni e delle prestazioni cimiteriali saranno stabilite con atto di G.C. comprese eventuali agevolazioni.

### **Articolo 59 - Abrogazione precedenti disposizioni**

Il presente regolamento regola l'intera materia; pertanto si intendono abrogate tutte le disposizioni precedenti.

### **Articolo 60**

Tutte le operazioni cimiteriali prestate a cura del Comune , nonché le concessioni sono subordinate al pagamento di tariffe deliberate dall'Amministrazione Comunale . È facoltà dell'Amministrazione Comunale revisionare motivatamente gli importi delle suddette tariffe.